

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### *Arrivano i primi chiarimenti sull'ILCCI*

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Finalmente arrivano le prime **interpretazioni** ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate sull'**ILCCI**, l'imposta introdotta con l'[articolo 1, commi 559-572, L. 160/2019](#) nonché sulla disciplina prevista, ai fini Irpef dall'[articolo 188-bis Tuir](#).

L'**ILCCI** (**Imposta locale di consumo a Campione di Italia**) va in **sostituzione** dell'**Iva**; infatti, sebbene dal **1° gennaio 2020** il territorio di **Campione di Italia** e le acque del **lago di Lugano** siano entrate a far parte del **territorio doganale** dell'Unione Europea con applicazione dell'accisa, è **confermata** la **non applicabilità** della **Direttiva 2006/112/CE**.

**Tale scelta** di esclusione del territorio comunale di Campione di Italia dall'Iva è diretta **necessità** di **garantire** condizioni di **parità** tra gli **operatori** stabiliti in detto **Comune** e quelli che invece hanno sede in **Svizzera** (vedasi [articolo 7, comma 1, lettera a, D.P.R. 633/1972](#)).

Come anticipato, con **decorrenza 1° gennaio 2020**, è stata introdotta, per le **forniture di beni**, le **prestazioni di servizio** e le **importazioni** effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, l'**ILCCI**.

Come anticipato, la **DRE Lombardia**, con la **risposta a interpello n. 904-1266/2021**, azionata da un libero professionista svolgente l'attività di dottore commercialista a Campione di Italia, e, nello specifico, **consulenze familiari e successorie** con esclusione della compilazione di dichiarazioni dei redditi o della tenuta di contabilità e stesura bilanci, offre alcuni chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione dell'imposta.

L'Agenzia delle entrate per poter rispondere in merito all'eventuale applicabilità a tali prestazioni dell'**ILCCI** e alle eventuali conseguenze in termini di **adempimenti**, nonché alla **connessa disciplina Irpef**, preliminarmente offre un utile **quadro di sintesi**.

L'imposta è **monofase** e viene **applicata esclusivamente** nella fase finale della **catena**

**distributiva** nei confronti di un **consumatore finale** che, ai sensi del [comma 559](#), è colui che **effettua** *“acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera”*.

Al contrario, **soggetto attivo** è il **Comune di Campione di Italia**.

Il **comma 562** si occupa di delimitare il **perimetro territoriale** di applicazione, stabilendo che, per quanto concerne le **prestazioni di servizi**, si considerano **effettuate a Campione di Italia** nel caso in cui siano **rese nell'esercizio di impresa, arti o professioni** da **soggetti** che hanno la **sede dell'attività nel Comune**.

Come previsto dalla L. 160/2019, è stato emanato un **decreto attuativo** in data **16 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 08.02.2021.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver inquadrato le regole applicative dell'ILCCI, precisa che le **fatture emesse** (o da emettere) da parte del **commercialista** ai propri clienti consumatori finali **non** devono seguire le regole previste per la **fatturazione elettronica** in quanto Campione di Italia **non rientra nel perimetro territoriale dell'Iva italiana**.

L'interpello prosegue ricordando come con **faq n. 46 del 21.12.2018**, è stato precisato che, **poiché** tali operazioni, essendo **considerate** come **operazioni transfrontaliere rientrano** nel campo applicativo del **c.d. esterometro** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), è **possibile ovviare** a tale adempimento procedendo comunque all'**emissione** della **fattura elettronica** allo **Sdl** e fornendo una **copia** (elettronica o analogica) al **cliente** di Campione di Italia.

L'Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che, come previsto dall'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), è necessario procedere all'emissione della fattura, senza indicazione dell'ammontare dell'imposta, ma con l'indicazione della **causa per la quale la stessa viene emessa**: le **operazioni non soggette a imposta** per carenza del requisito di territorialità, infatti, partecipano alla formazione del volume d'affari (cfr. [circolare 12/E/2013](#)).

Per quanto concerne la **certificazione delle prestazioni di servizio** ai fini dell'ILCCI, si seguiranno le **regole** previste dall'**articolo 21, comma 1, D.M. 16.12.2020** e, ai fini dichiarativi, come stabilito dal successivo **articolo 28**, al fine di evitare doppie imposizioni, si dovrà rilevare il **totale** dell'importo delle **operazioni rilevanti per l'ILCCI** che **non** risultino **gravate** dall'onere dell'**Iva assolta a monte**.

Da ultimo, per quanto riguarda l'**imposizione diretta**, per tali operazioni effettuate a Campione di Italia viene confermata l'**applicazione** delle regole previste dall'[articolo 188-bis Tuir](#).